



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo e, in particolare, l'art. 29;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con D.R. n. 507 del 22.02.2016;

RITENUTO opportuno apportare modifiche/integrazioni al suddetto Regolamento, allo scopo di superare alcune criticità emerse in sede di applicazione dello stesso - con particolare riguardo alla composizione degli organi dipartimentali - nonché allo scopo di aggiornarne le previsioni in relazione alla revisione, nel frattempo intervenuta, di altri Regolamenti di Ateneo e a normative di rango superiore, intervenute successivamente alla emanazione del Regolamento di cui trattasi;

VISTA la Delibera n. 71 del 03.04.2025 (EO n. 413 del 14.04.2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, modifiche al sopracitato Regolamento nonché al relativo Allegato nel nuovo testo, ridenominato *Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti* e riportato in allegato alla predetta Delibera;

VISTA la Delibera n. 175 del 03.04.2025 (EO n. 418 del 14.04.2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche del Regolamento di cui trattasi nel nuovo testo approvato dal Senato Accademico con la sopra citata Delibera n. 71/2025;

DECRETA

Il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con D.R. n. 507 del 22.02.2016, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante ed è ridenominato *Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti*.

Il suddetto *Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti*, comprensivo del relativo Allegato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce quello emanato con il sopracitato D.R. n. 507/2016.

IL RETTORE
Matteo LORITO

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE
Il Dirigente: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI E ORGANI UNIVERSITARI
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



REGOLAMENTO DI ATENEO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

TITOLO I

COMPITI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 1 - Ambito

1. Il presente Titolo disciplina ai sensi dell'art. 29 commi 21 e 22 dello Statuto di Ateneo i compiti e le modalità di funzionamento degli organi dipartimentali come individuati dal comma 14 del richiamato art. 29.
2. I regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti sono proposti dal Consiglio di Dipartimento in conformità al presente Regolamento, sulla base dello Schema tipo allegato, sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanati con Decreto del Rettore.

Art. 2 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente per una sola volta.
2. Il Direttore:
 - a) ha la rappresentanza del Dipartimento;
 - b) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;
 - c) cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - d) stabilisce, nei limiti delle competenze dipartimentali, i criteri per l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
 - e) è responsabile dell'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;
 - f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Direttore può adottare, per necessità ed urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, che sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 3 – Vicedirettore

1. Il Direttore nomina, con proprio decreto, tra i professori a tempo pieno, afferenti al Dipartimento un Vicedirettore che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o assenza, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il Vicedirettore cessa dall'ufficio alla scadenza del mandato del Direttore che lo ha nominato.
3. In caso di anticipata cessazione del Direttore che lo ha nominato, il Vicedirettore, resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Direttore ai sensi dell'art. 23, comma 9, del presente Regolamento.



Art. 4 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) promuove le attività del Dipartimento;
 - b) elegge il Direttore del Dipartimento;
 - c) approva la proposta di budget economico e degli investimenti;
 - d) formula richieste al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 29 comma 13, lett. c), dello Statuto, per l'assegnazione di risorse finalizzate all'attivazione di procedimenti di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori ed espleta le relative procedure secondo le condizioni e le modalità specificate nell'art. 6;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa vigente, purché il Dipartimento sia in grado di assicurare la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori a esso afferenti; il Dipartimento può proporre l'attivazione di corsi di studio in deroga a tale soglia, purché adeguatamente motivata e sempre che assicuri la copertura di più del 50% dei CFU delle materie caratterizzanti. Il calcolo sulla copertura dei CFU dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti deve essere effettuato con riferimento ai Settori delle materie caratterizzanti attivati nel Regolamento didattico del corso proposto, tenendo conto dei requisiti di sostenibilità. La permanenza di tali condizioni è sottoposta a verifica con periodicità corrispondente alla durata di un ciclo del corso di studio e, comunque, nel caso di modifica del Regolamento didattico del corso di studio; ciascun professore e ricercatore può contribuire nei vari corsi di studio attivati nel rispetto delle norme sulla sostenibilità dei corsi di studio, definite dal Ministero. Il corso di studio istituito e attivato dal Consiglio di Amministrazione è incardinato nel Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio d'intesa con altri Dipartimenti; in questa ipotesi il corso, una volta istituito e attivato, è incardinato nel Dipartimento che assicura il maggior numero dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari attivati delle materie caratterizzanti. Il coordinamento di tali corsi di studio si avvale della Scuola secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 13, lettera b) dello Statuto;
 - f) propone l'istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei; l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge; l'istituzione di corsi di Master universitari, che, una volta istituiti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio; può proporre, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, ulteriori iniziative didattiche, tra cui Minor, Corsi di Perfezionamento, Corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, Corsi di preparazione ai concorsi pubblici, Corsi "Lifelong Learning", come previsto dall'art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo e da altri regolamenti di Ateneo;
 - g) assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto previsto dal successivo art. 5, nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di cui all'art. 11 comma 1 dello Statuto in base al quale i professori e ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo;



- h) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili e per l'utilizzazione delle attrezzature;
 - i) decide sulla gestione e sulla finalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e acquisite;
 - j) approva il Piano triennale di sviluppo e programmazione quale strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio; a seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, monitorandone l'attuazione;
 - k) approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento;
 - l) esprime parere su richieste di Nulla Osta per Anno Sabbatico;
 - m) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto dell'Ateneo e dai Regolamenti e ogni altra funzione di competenza del Dipartimento e non attribuita a nessun organo;
 - n) approva i regolamenti interni nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
 - o) propone al Senato Accademico il regolamento di cui all'art. 1, comma 2.
3. Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la gestione complessiva, il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni con specifiche funzioni negli ambiti della didattica, della ricerca, della terza missione/impatto sociale/internazionalizzazione e per l'assicurazione della qualità, e assegnare ai propri componenti specifiche funzioni.

Art. 5 - Attribuzione dei compiti didattici

1. L'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori avviene in base a quanto previsto dal Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori e dai Regolamenti per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro.
2. Il Dipartimento, sulla base delle competenze richieste, attribuisce i compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, sia sui corsi di studio incardinati nel Dipartimento, sia sui corsi di studio incardinati in altri Dipartimenti su richiesta dei rispettivi Direttori, tenendo conto del coordinamento e delle verifiche operate dalle Scuole di pertinenza. L'afferenza al Dipartimento non determina necessariamente l'attribuzione del carico didattico previsto dagli obblighi di legge sui corsi di studio incardinati nel Dipartimento.
3. Il Dipartimento in cui è incardinato il corso di studio, che ha necessità di professori e ricercatori, ad esso non afferenti, al fine di coprire un insegnamento, richiede agli altri Dipartimenti la disponibilità della risorsa di docenza, tenendo conto del coordinamento e delle verifiche operate dalle Scuole di pertinenza. Nel caso in cui tale disponibilità in termini di carico didattico esista, sarà il Dipartimento di afferenza del docente ad attribuire a quest'ultimo, l'incarico di insegnamento, nell'ambito del carico didattico istituzionale del docente.
4. In relazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 5 lettere d) e f) del Regolamento Didattico di Ateneo e dall'art. 29, comma 13, lettera b) dello Statuto, il Dipartimento trasmette ogni anno alla Scuola e al Senato Accademico la distribuzione dei carichi didattici affidati ai professori e ricercatori ad esso afferenti.



Art. 6 - Modalità di proposta e di espletamento delle procedure di chiamata o di concorso

1. Ai fini della disciplina delle procedure di cui al presente articolo, si intendono per Settori Scientifico-Disciplinari "funzionali" al progetto culturale del Dipartimento tutti i settori che sono rilevanti per il medesimo progetto, indipendentemente dalla presenza fra gli afferenti al Dipartimento di professori e ricercatori inquadrati nel relativo Settore Scientifico Disciplinare.
2. All'interno dei Settori Scientifico-Disciplinari Funzionali il Consiglio di Amministrazione individua - in sede di istituzione del Dipartimento - un sottoinsieme di Settori Scientifico-Disciplinari chiamati "di riferimento". Le prerogative del Dipartimento che ha al suo interno un Settore di riferimento sono indicate nello Statuto e meglio definite nella descrizione delle procedure di seguito indicate; tale Dipartimento sarà definito "Dipartimento di riferimento" del Settore.
3. In particolare, in conformità all'art. 29 comma 13, lett. c) dello Statuto, ogni Dipartimento, nei propri Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica, richiede al Consiglio di Amministrazione le risorse per l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori di I e II fascia e di ricercatori.
4. Qualora il Dipartimento abbia necessità di procedere al reclutamento di professori di I e II fascia e di ricercatori in Settori Scientifico Disciplinari che non siano di riferimento per tale Dipartimento, quest'ultimo, di concerto con uno dei Dipartimenti di riferimento, avanza una proposta di reclutamento al Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato accordo, il Consiglio di Amministrazione può avviare ugualmente le procedure di reclutamento in presenza di manifeste motivazioni culturali e/o funzionali.
5. Nel caso in cui il Dipartimento abbia necessità di procedere al reclutamento di professori di I e II fascia e di ricercatori in Settori Scientifico Disciplinari che non siano di riferimento per nessun Dipartimento, il Dipartimento può avanzare la proposta al Consiglio di Amministrazione che può approvarla in presenza di manifeste motivazioni culturali e/o funzionali.
6. Sulle richieste di cui ai commi 3, 4 e 5, ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle attività didattiche e, quando rilevante, delle attività clinico-assistenziali, esprime parere il Consiglio della Scuola. Per i Dipartimenti, eventualmente non appartenenti ad una Scuola, tale parere viene espresso dal Senato Accademico.
7. Il Dipartimento di riferimento del Settore, in seguito alla emanazione del bando, congiuntamente con il Dipartimento che ne ha fatto richiesta, concorre alla gestione della procedura di valutazione o concorsuale, secondo le norme di legge e i regolamenti di Ateneo vigenti.
8. La chiamata del soggetto idoneo o vincitore sarà fatta dal Dipartimento richiedente al quale il primo afferirà per almeno tre anni.

Art. 7 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra il personale tecnico-amministrativo dell'Area dei Funzionari o delle Elevate Professionalità;
 - c) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori, prevedendo in detto numero la presenza di almeno un rappresentante per i corsi di dottorato; tutti i rappresentanti di cui al presente punto:



- sono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e negli altri organi collegiali di Ateneo;
 - durano in carica due anni;
 - cessano anticipatamente dalla carica in caso di dimissioni o nel caso di perdita, nel corso del mandato, dello *status* di studente del Dipartimento e fatto salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 4, del sopra citato Regolamento elettorale; in tali casi il Dipartimento ne dà tempestiva e formale comunicazione all'Ufficio competente che procede, ad attivare il procedimento per la nomina di un rappresentante in sostituzione, per lo scorcio di mandato del rappresentante sostituito;
 - d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, in caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti:
 - durano in carica tre anni
 - il loro mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta;
 - cessano anticipatamente dalla carica nel caso di perdita, nel corso del mandato, dello *status* di unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento o in caso di dimissioni; in tali casi il Dipartimento ne dà tempestiva e formale comunicazione all'Ufficio competente che procede ad attivare il procedimento per la nomina di un rappresentante in sostituzione, per lo scorcio di mandato del rappresentante sostituito.
 - e) un rappresentante individuato tra gli assegnisti e/o contrattisti di ricerca, il cui mandato ha durata fino alla scadenza del contratto.
2. I Dipartimenti, di propria iniziativa, procedono ad espletare le operazioni volte all'individuazione dei rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma, dandone comunicazione al competente Ufficio entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza o dalla anticipata cessazione dalla carica dei predetti rappresentanti.
3. Tutti i rappresentanti di cui al precedente comma 1 sono nominati con decreto del Rettore.

Art. 8 - Modalità di riunione del Consiglio di Dipartimento

1. La componente di cui alla lett. c) del precedente art. 7, comma 1, partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento ed esprime il proprio voto esclusivamente nelle materie concernenti l'attività didattica e in particolare in quelle di cui alle lett. e), f) e g) del precedente art. 4 comma 2, nonché con riferimento alla lett. b).
2. Nei casi previsti dalle norme vigenti, per le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento relative a professori e ricercatori l'espressione di voto è limitata:
 - a) per le questioni riguardanti i professori ordinari ai soli appartenenti alla medesima categoria che afferiscono al Dipartimento;
 - b) per le questioni riguardanti i professori associati, ai soli professori di ruolo che afferiscono al Dipartimento;
 - c) per le questioni riguardanti i ricercatori, ai professori di ruolo ed ai ricercatori che afferiscono al Dipartimento.
3. Delle riunioni del Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante di cui all'art. 7, comma 1 lett. b).



Art. 9 - Numero legale

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore che formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere effettuata, in via straordinaria e con ordine del giorno preparato dai proponenti, anche su richiesta di un terzo dei membri della Giunta o di un terzo dei membri del Consiglio.
3. Il quorum costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio, al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
4. La validità delle sedute è constatata dal Direttore all'inizio delle stesse. Se entro trenta minuti dall'ora della convocazione non è raggiunto il numero legale, il Direttore può rinviarla di un'ora. In alternativa, la seduta è dichiarata deserta ed è riconvocata. In quest'ultimo caso il Consiglio s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il giorno seguente non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta dichiarata deserta. Laddove anche in questo caso la seduta vada deserta, il Direttore provvederà a successiva convocazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi.
5. Coloro i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi ai sensi dell'art. 11 comma 4, sono computati ai fini del numero legale. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati come presenti.
6. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo componente.
7. Per la verifica del numero legale il Direttore dispone l'appello.

Art. 10 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento è stabilito dal Direttore.
2. L'ordine del giorno deve essere reso noto con la convocazione mediante comunicazione scritta via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, in cui detto termine può essere ridotto a due giorni.
3. Qualora un quinto dei componenti del Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, il Direttore lo iscrive alla prima seduta utile.
4. L'ordine del giorno riporta anche la convocazione d'ufficio della successiva seduta laddove quella prevista per il giorno stabilito non abbia raggiunto il numero legale ai sensi dell'art. 9 comma 3.

Art. 11 – Votazioni

1. I componenti del Consiglio esprimono di norma il voto in modo palese e per alzata di mano.
2. Su richiesta di almeno 1/3 dei votanti, il voto palese può essere espresso con votazione nominale. Qualora ne faccia richiesta un terzo dei votanti e in ogni caso quando le votazioni riguardano persone, si procede per scrutinio segreto. In tal caso, i voti sono espressi attraverso apposita scheda.
3. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedure telematiche che garantiscano l'identificazione degli aventi diritto, l'unicità del voto e, nel caso dello scrutinio segreto, la segretezza. La delibera approvata con tali modalità deve in ogni caso recare in allegato il report dei votanti estratto dalla procedura telematica utilizzata, nonché il report con gli esiti della votazione.
4. Prima di ogni votazione, stabilirne la modalità, il direttore invita i presenti a esprimere eventuale dichiarazione di astensione, al fine di fissare il quorum deliberativo.



5. Il Direttore può annullare la votazione in caso di accertate irregolarità e disporre che sia immediatamente ripetuta.
6. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti che esprimono voto favorevole o contrario sulla proposta di deliberazione.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Direttore presiede il Consiglio del Dipartimento e ne dirige i lavori.
2. Il Consiglio può decidere a maggioranza assoluta dei presenti l'inversione tra i diversi punti dell'ordine del giorno della seduta.
3. In caso di assenza del Direttore, il Consiglio è presieduto dal Vicedirettore o, in sua assenza, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo.
4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio costituisce obbligo per tutti i componenti dello stesso.
5. Per essere considerate giustificate le assenze devono essere motivate per iscritto. La giustificazione deve pervenire alla segreteria del Dipartimento, anche per posta elettronica, entro l'orario di inizio della seduta e deve indicare il motivo specifico dell'assenza. Coloro che sono collocati in aspettativa per qualsiasi motivo sono considerati assenti giustificati; sono altresì considerati giustificati gli assenti per missione.
6. I verbali delle riunioni del Consiglio di Dipartimento, redatti a cura del segretario verbalizzante, sono approvati nella seduta successiva, salvo i casi di particolare urgenza per i quali è possibile procedere all'approvazione seduta stante.
7. Il Consiglio può decidere di porre un limite temporale alla durata di ciascun intervento.

Art.13 - Commissione per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, può istituire una Commissione per il Coordinamento Didattico (CCD). Più corsi di Laurea e Laurea Magistrale culturalmente affini possono essere coordinati da un'unica CCD.
2. La Commissione per il Coordinamento Didattico è composta da:
 - a) tutti i professori, inclusi i professori a contratto e i ricercatori responsabili di un insegnamento nel Corso di Laurea e/o Corso di Laurea Magistrale coordinato/i, anche se non afferenti al Dipartimento;
 - b) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale coordinati dalla CCD, individuati come di seguito specificato:
 - b1) tutti i rappresentanti degli studenti nominati nel Consiglio di Dipartimento e che risultano iscritti a un Corso di Laurea o Corso di Laurea Magistrale coordinato dalla CCD; detti rappresentanti nella CCD sono nominati con decreto del Direttore di Dipartimento;
 - b2) eventuali ulteriori rappresentanti iscritti a un Corso di Laurea o Corso di Laurea Magistrale coordinato dalla CCD eletti secondo quanto indicato ai successivi commi 3 e 4, fino a raggiungimento di un numero complessivo di rappresentanti nella CCD pari al valore minimo definito dal Consiglio di Dipartimento compreso tra due e tre.
3. Per l'elezione degli ulteriori rappresentanti di cui al comma 2, lettera b2), l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti nominati in seno al Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, risultano iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, a un Corso di Laurea o Corso di Laurea Magistrale coordinato dalla CCD, previa presentazione di candidatura. Ciascuna candidatura, a pena nullità, va presentata entro 7 giorni precedenti la data delle votazioni e dovrà essere



sottoscritta da un numero di studenti, iscritti ad un Corso di Laurea o Corso Laurea Magistrale coordinato dalla CCD, pari a:

- 3 per CCD cui afferisce un numero di studenti iscritti inferiore a 50;
- 5 per CCD cui afferisce un numero di studenti iscritti pari o superiore a 50 e inferiore a 100;
- 10 per CCD cui afferisce un numero di studenti iscritti pari o superiore a 100.

Dei candidati e di tutti coloro che sottoscrivono la candidatura devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il Dipartimento, il Corso di Studio di iscrizione e il numero di matricola universitario. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.

4. Le elezioni sono indette, anche cumulativamente per più CCD, con decreto del Direttore del Dipartimento, emanato almeno 20 giorni prima del giorno delle votazioni. Il decreto indica il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna CCD, la data della votazione e il termine della presentazione delle candidature. Per ciascuna CCD, le elezioni si svolgono a scrutinio segreto a preferenza unica. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti prevale il più giovane d'età. Gli eletti sono nominati con decreto del Direttore di Dipartimento, per due anni a decorrere dalla data del decreto.

5. Tutti i rappresentanti degli studenti nominati in seno alla CCD decadono dalla carica nel caso di perdita, nel corso del mandato, dello status di studente di un corso di studio coordinato dalla CCD, fatto salvo il caso in cui a seguito del conseguimento della Laurea triennale, lo studente si immatricoli ad un Corso di Laurea Magistrale coordinato dalla medesima Commissione entro la prima scadenza utile prevista dalle disposizioni di Ateneo. I rappresentanti degli studenti in seno alla CCD individuati in base a quanto previsto dal comma 2, lettera b1), decadono dalla carica anche nel caso in cui cessino dalla carica di rappresentante in seno al Consiglio di Dipartimento.

6. In caso di decadenza, qualora il numero complessivo di rappresentanti degli studenti nella CCD venga ad essere inferiore al valore minimo previsto al comma 2, lettera b2), si procede alla nomina del primo dei candidati non eletti ai sensi dello stesso comma 2, lettera b2). In mancanza, il Dipartimento può procedere a elezioni suppletive ai sensi dei commi 3 e 4. Il mandato dei nuovi rappresentanti individuati ai sensi del presente comma, scade alla scadenza del mandato del rappresentante che sostituiscono.

7. La CCD si esprime in merito alle questioni didattiche che riguardano il/i corso/i di studio coordinato/i; in particolare, in base a quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo. La Commissione:

- a) coordina l'attività didattica dei Corsi di studio di pertinenza; esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche, ivi compreso il riconoscimento di CFU, anche in relazione a stage e/o tirocini curriculari e/o periodi di mobilità;
- b) valuta l'idoneità di titoli accademici stranieri ai fini dell'ammissione al Corso di Studio nonché la richiesta di riconoscimento di titoli stranieri ai fini dell'equipollenza al titolo rilasciato al termine dei corsi di studio di propria competenza;
- c) istituisce al proprio interno un Gruppo del Riesame o Unità di Gestione della Qualità, composto da docenti, rappresentanti degli studenti e personale tecnico-amministrativo, avente il compito di elaborare i documenti per procedure di monitoraggio e autovalutazione annuale e periodica; propone al Dipartimento l'adozione di nuove metodologie didattiche;
- d) tiene i rapporti con la Segreteria Studenti in ordine alle carriere degli studenti; delibera sulle proposte di nomina dei cultori della materia nel rispetto degli specifici regolamenti di Ateneo;



e) propone la composizione delle commissioni degli esami di profitto e degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio secondo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del Regolamento Didattico di Ateneo;

f) espleta tutte le funzioni istruttorie e quelle delegate dal Consiglio di Dipartimento;

g) può istituire una o più sottocommissioni con specifici compiti istruttori;

h) formula proposte e pareri in merito all'Ordinamento didattico e al Regolamento didattico dei Corsi di studio coordinati; dette proposte devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento, che potrà modificarle fornendone ampia e puntuale motivazione.

8. Con riferimento ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento, per ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, un Coordinatore tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo responsabili di un insegnamento nel corso stesso. Nel caso in cui un corso di studio risulti proposto da più Dipartimenti e il Dipartimento di incardinamento non assicuri la copertura di più del 50% dei CFU delle materie caratterizzanti, la Commissione di Coordinamento Didattico è istituita dal Dipartimento in cui il corso è incardinato, mentre l'elezione del Coordinatore compete congiuntamente a tutti i Dipartimenti proponenti. Il Coordinatore della CCD è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento in cui il corso è incardinato, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, consecutivamente, una sola volta. In caso di impedimento o assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari facenti parte della CCD. La funzione di Coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento.

9. Il Coordinatore della Commissione per il coordinamento didattico:

a) promuove e coordina l'attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento;

b) convoca e presiede la Commissione;

c) sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio in materia didattica;

d) collabora con il Direttore del Dipartimento nei rapporti con il Nucleo di valutazione e per la valutazione dei requisiti dell'offerta formativa;

e) partecipa alle riunioni della Consulta dei Coordinatori di corso di studio ove istituita presso la Scuola.

10. Qualora il Dipartimento non istituisca la Commissione, le funzioni di cui al precedente comma 7 vengono esercitate dal Consiglio di Dipartimento. Alle adunanze del Consiglio convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento delle attività didattiche, partecipano tutti i professori e ricercatori del Corso di Studio. Il Coordinatore è individuato secondo quanto previsto dal precedente comma 8. La funzione di Coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento.

Art. 14 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 32 dello Statuto. La Commissione è composta da non meno di 4 tra professori e ricercatori, di cui almeno un professore e almeno un ricercatore, e da un ugual numero di studenti, di cui un dottorando. Ove non sia possibile eleggere il dottorando, in sua sostituzione viene eletto uno studente di un Corso di Laurea o Laurea Magistrale.



2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento e nominati con Decreto del Direttore del Dipartimento. Il mandato ha la durata di due anni accademici, assicurando la conclusione degli adempimenti di cui al successivo comma 7, lettera e) secondo le scadenze di Ateneo. Le elezioni per il rinnovo dei componenti della Commissione paritetica devono avvenire entro la scadenza dei componenti in carica.

3. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente della Commissione Paritetica, il Direttore procede alla nomina del primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva categoria. In mancanza di non eletti, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni. Il mandato del nuovo componente scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Commissione.

4. Svolge le funzioni di Presidente un professore componente della Commissione designato dal Consiglio di Dipartimento.

5. Partecipa alle riunioni della Commissione, nella qualità di segretario verbalizzante, una unità di personale tecnico amministrativo individuata, dal Direttore del Dipartimento con il Decreto di nomina dei componenti della Commissione, tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento appartenente almeno all'Area dei Collaboratori.

6. Per specifici approfondimenti la Commissione può audire i rappresentanti degli studenti di una o più Commissioni di Coordinamento Didattico.

7. In base all'art. 32 dello Statuto e all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, la Commissione svolge i seguenti compiti:

a) monitora l'offerta formativa, la qualità della didattica e quella dei servizi erogati agli studenti nell'ambito del Dipartimento;

b) individua indicatori per la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di servizio agli studenti, proponendoli al Nucleo di Valutazione;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di Studio;

d) suggerisce alle Commissioni di Coordinamento Didattico dei Corsi di Studio di propria competenza obiettivi di miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti nonché possibili azioni da intraprendere per conseguirli, elementi di cui le Commissioni di Coordinamento Didattico tengono conto anche in relazione al riesame dei Corsi di Studio;

e) predispone annualmente una relazione articolata per ciascun Corso di Studio di propria competenza che viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, al Presidio della Qualità e al Senato Accademico, oltre che al Direttore di Dipartimento e ai Coordinatori dei Corsi di Studio interessati. Detta relazione viene discussa in seno al Consiglio di Dipartimento;

f) svolge funzioni di osservatorio permanente sulle attività di orientamento, di tutorato e di mobilità studentesca.

8. La Commissione, inoltre, riporta annualmente i risultati della propria attività al Consiglio e alla Giunta di Dipartimento, alle Commissioni di coordinamento didattico dei corsi di studio e ai Collegi dei corsi di dottorato incardinati nel Dipartimento.



Art 15 - Giunta del Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio.
2. La Giunta può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato, fatta eccezione per tutto quanto attiene alle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori e per l'attribuzione dei carichi didattici ai professori ed ai ricercatori.

Art. 16 - Composizione della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra il personale tecnico-amministrativo dell'Area dei Funzionari o delle Elevate Professionalità, dal Vicedirettore con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti, e da un numero di componenti non inferiore al 5% del numero dei professori e ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento e comunque non inferiore a 6. Il numero dei componenti elettivi è stabilito con delibera del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei limiti numerici di cui al periodo precedente. Detti componenti sono eletti tra i professori e i ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare la rappresentanza paritaria di professori ordinari, professori associati e ricercatori nonché la rappresentanza di genere.

2. L'elezione dei componenti della Giunta viene indetta dal Direttore del Dipartimento almeno trenta giorni prima della scadenza dei componenti in carica. Le votazioni si devono concludere nei successivi trenta giorni. Il Decreto di indizione indica il numero di componenti da eleggere.

L'elezione si svolge con voto limitato nell'ambito delle singole categorie (professori ordinari, professori associati e ricercatori) e con l'espressione di una preferenza unica. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Qualora necessario, l'elezione di almeno un componente per ciascun genere che abbia ricevuto voti, viene garantita scegliendo come rappresentante di genere quello più votato considerando tutte le componenti. Qualora il numero dei votati per ciascuna categoria risultasse inferiore a quello dei componenti da eleggere, il Direttore del Dipartimento indice elezioni suppletive per completare il numero degli eletti.

Il Verbale delle operazioni elettorali, unitamente a copia del registro dei votanti e del Decreto di indizione delle Elezioni, va trasmesso all'Ufficio competente per i successivi adempimenti.

3. I membri elettivi della Giunta sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

4. Qualora un membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o, nel caso dei membri elettivi, sia assente almeno alla metà delle riunioni di Giunta convocate nel corso di un anno solare e in tutti gli altri casi di cessazione anticipata, il Direttore dà comunicazione all'Ufficio competente al fine di consentire di procedere alla nomina del primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva categoria. In mancanza di non eletti, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.

I componenti della Giunta che nel corso del mandato cambino ruolo non decadono dalla carica purché resti assicurata la rappresentanza di almeno un componente per ciascuna delle tre categorie dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori.



Art. 17 - Convocazione e funzionamento della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà più uno dei componenti della Giunta, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vicedirettore o, in sua assenza, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo.
2. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.
3. Le delibere della Giunta vengono adottate a maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
4. Le delibere adottate su materie per le quali la Giunta ha ricevuto apposita delega dal Consiglio di Dipartimento sono valide se prese a maggioranza degli aventi diritto.
5. Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 18 - Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti all'Area dei Funzionari o all'Area delle Elevate Professionalità, un responsabile dei processi contabili e gli altri responsabili degli uffici Dipartimentali.

Art. 19 - Diritti e doveri degli afferenti al Dipartimento

1. Gli organi del Dipartimento esercitano le proprie funzioni rispettando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita ai professori e ricercatori, assicurando loro e agli aventi titolo a partecipare all'attività del Dipartimento e il diritto di utilizzare le attrezzature didattiche e scientifiche del Dipartimento.

Art. 18 - Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti all'Area dei Funzionari o all'Area delle Elevate Professionalità, un responsabile dei processi contabili e gli altri responsabili degli uffici Dipartimentali.

Art. 20 – Garanzie

1. Ogni membro del Dipartimento, ai sensi della normativa vigente, ha diritto di accesso a tutte le informazioni che riguardino il funzionamento, la gestione e la situazione finanziaria, scientifica e didattica del Dipartimento, compatibilmente con eventuali esigenze di riservatezza e con le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali.



TITOLO II **MODALITÀ DI ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Art. 21 – Ambito

1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 21, dello Statuto di Ateneo, le modalità di elezione del Direttore del Dipartimento.

Art. 22 - Elezione del Direttore ed elettorato passivo

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. I professori ordinari che svolgono attività in diverso regime di impegno e che intendono candidarsi a tale carica devono impegnarsi ad optare necessariamente per il regime di impegno a tempo pieno prima della nomina.
2. Nel caso di indisponibilità dei professori ordinari, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori associati a tempo pieno. La dichiarazione di indisponibilità da parte dei professori ordinari va acquisita agli atti del Dipartimento in occasione della riunione di cui all'art. 23 comma 2.
3. L'elettorato passivo è in ogni caso esteso ai professori associati a tempo pieno nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per l'elezione del Direttore.
4. Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto di Ateneo, sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che non assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima del collocamento al riposo.

Art. 23 - Elettorato attivo per l'elezione a Direttore e operazioni di voto

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento alla data delle votazioni per l'elezione del Direttore.
2. Il Decano dei professori ordinari, non prima di 180 giorni dalla scadenza del mandato del Direttore in carica, provvede a convocare una riunione del corpo elettorale durante la quale possono essere presentate le candidature da parte degli eleggibili e vengono fissate le scadenze elettorali. Le date delle votazioni devono essere fissate non oltre il trentesimo giorno precedente la data di scadenza del mandato del Direttore in carica.
3. Le votazioni sono indette dal Decano dei professori ordinari che provvede a inviare l'avviso di convocazione mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione, con la specificazione del calendario di quattro votazioni, almeno quindici giorni prima della prima data fissata per le votazioni. Ciascuna votazione si svolge almeno in una giornata e le operazioni di spoglio sono immediatamente successive alla chiusura delle operazioni di voto.
4. La Commissione elettorale è nominata dal Decano dei professori ordinari ed è formata da tre membri del Dipartimento aventi diritto all'elettorato attivo, di cui un professore ordinario, con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale tecnico amministrativo appartenente almeno all'Area dei Collaboratori individuato con l'atto di nomina della Commissione.
5. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
6. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di



parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.

7. La Commissione elettorale redige apposito verbale delle operazioni elettorali e lo trasmette, unitamente a copia del registro dei votanti, all'Ufficio competente. La stessa Commissione cura l'inserimento immediato del verbale agli atti del Dipartimento, con allegate tutte le schede ed ogni altra documentazione utile.

8. Nel caso di dimissioni del Direttore o di cessazione anticipata per qualunque motivo, il Decano dei professori ordinari di ruolo indice le elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del Direttore.

9. Durante questo periodo le funzioni di Direttore per l'amministrazione ordinaria sono esercitate dal Vicedirettore.

Art. 24 - Carica di Direttore, incompatibilità e divieti

1. La carica di Direttore è incompatibile con quella di:

- a) Rettore;
- b) Componente del Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente del Nucleo di Valutazione;
- d) Presidente del Consiglio di Scuola;
- e) Direttore di Scuola di Specializzazione.

2. Non può essere nominato Direttore il professore che rivesta o abbia rivestito negli ultimi due anni ruoli o cariche in partiti politici o che abbia avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni così come previsto dall'art 53, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

3. La carica di Direttore non può confliggere con quanto previsto dal Codice Etico dell'Ateneo.

Art. 25 – Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente Regolamento che riguardano le Commissioni di Coordinamento Didattico abrogano e sostituiscono la disciplina transitoria di cui al D.R. n. 1095 del 12/03/2021 e si applicano fin dal primo rinnovo dei componenti dei predetti organi, successivo all'entrata in vigore dello stesso Regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento che riguardano la composizione delle Giunte di Dipartimento ed i limiti di mandato dei componenti dei predetti organi, nonché dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, si applicano a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento.

3. Le norme del presente Regolamento che riguardano le Commissioni paritetiche trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2026 e comunque successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento. Pertanto, a decorrere dalla predetta data, i Dipartimenti ricostituiranno la propria Commissione Paritetica procedendo alla elezione e/o alla nomina dei componenti per il biennio accademico 2025/2026-2026/2027.

4. I Dipartimenti adeguano i propri Regolamenti di organizzazione e funzionamento alle previsioni del presente Regolamento, trasmettendo, entro il 31/12/2025, la proposta di modifica - redatta in conformità con lo Schema tipo allegato al presente Regolamento e approvata dal Consiglio di Dipartimento - al competente Ufficio per il prosieguo dell'iter volto alla approvazione ed emanazione.

5. Nelle more della suddetta emanazione continuano ad applicarsi le norme dei vigenti Regolamenti interni di organizzazione e funzionamento che non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.



**Allegato al Regolamento di Ateneo di Organizzazione e Funzionamento dei Dipartimenti:
*Schema tipo di regolamento di Organizzazione e funzionamento del dipartimento***

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" nonché del Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti e degli altri Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 - Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi della, quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento.

2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei Titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei Settori di cui al successivo comma 3, e ogni ulteriore iniziativa didattica prevista dall'art.18 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti. I Settori Scientifico Disciplinari di riferimento e i Settori funzionali al progetto culturale del Dipartimento sono indicati con Decreto rettorale.

4. Nei campi di competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura [scientifica e/o umanistica] e coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.

5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 il Dipartimento:

a. elabora, secondo le modalità di cui al art. 5, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, coerentemente con il Piano Strategico di Ateneo, che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e terza missione / impatto sociale;



- b. elabora annualmente un Rapporto di riesame dipartimentale, analizzando la situazione raggiunta sulla base di dati e di specifici indicatori definiti in accordo con il Piano Strategico di Ateneo, e proponendo obiettivi e azioni di miglioramento negli ambiti della didattica, della ricerca e della terza missione / impatto sociale;
 - c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90.
7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.
8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.
9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento può articolarsi in Sezioni che possono essere costituite contestualmente alla sua istituzione, secondo quanto sancito dall'art. 29, comma 7, dello Statuto di Ateneo.

Art. 3 - Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 4 - Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente, tenendo conto del coordinamento e delle verifiche operate dalle Scuole di pertinenza, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto di Ateneo - secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo - e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettere d) e f), del Regolamento Didattico di Ateneo e dall'art. 29, comma 13 lettera b), dello Statuto di Ateneo, il Dipartimento trasmette ogni anno alla Scuola e al Senato Accademico la distribuzione dei carichi didattici affidati ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 5 - Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento, coerentemente con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo, sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e della terza missione / impatto sociale.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando - secondo il principio di efficacia - le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l'attuazione.



TITOLO II – ORGANI

Art. 6 - Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:

- a) il Consiglio del Dipartimento;
- b) il Direttore del Dipartimento;
- c) la Giunta del Dipartimento.

2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti.

3. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. d) del Regolamento di Ateneo di Organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti, la rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale. Tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Dipartimento, in caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

4. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 1 dello stesso Regolamento, la Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra il personale tecnico-amministrativo dell'Area dei Funzionari o delle Elevate Professionalità, dal Vice direttore con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti, e da un numero di professori e ricercatori determinato secondo quanto previsto all'art.16, comma 1 del suddetto Regolamento.

Art. 7 - Commissione per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, può istituire una Commissione per il Coordinamento didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 29, comma 12, dello Statuto di Ateneo e dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti.

Art. 8 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti secondo la composizione e con le funzioni previste dall'art. 32 dello Statuto e dall'art. 14 del Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti. La Commissione è composta da¹ tra professori e ricercatori, di cui almeno un professore e almeno un ricercatore, e da studenti, di cui un dottorando.

Art. 9– Commissioni con specifiche funzioni

Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la gestione complessiva, il Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni con specifiche funzioni negli ambiti della didattica, della ricerca, della terza missione/impatto sociale/internazionalizzazione e per l'assicurazione della qualità, e assegnare ai propri componenti specifiche funzioni.

Art. 10 - Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria dei Funzionari, un Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento, nonché gli altri responsabili degli uffici dipartimentali.

¹ In base all'art. 14 del Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti, la Commissione paritetica è composta "da non meno di 4 tra professori e ricercatori, di cui almeno un professore e almeno un ricercatore, e da un ugual numero di studenti, di cui un dottorando." Nel regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, va indicato il numero di componenti per ciascuna delle due categorie, determinato nel rispetto della predetta norma regolamentare.



TITOLO III – DIDATTICA

Art. 11 - Lauree, Lauree Magistrali, Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio in esso incardinati nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 lett. e), del Regolamento di Ateneo di organizzazione e funzionamento dei Dipartimenti.
3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art. 12 - Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio.

Art.13 – Ulteriori iniziative didattiche

1. Il Dipartimento può proporre l'attivazione di Minor, Corsi di perfezionamento, Corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, Corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, Corsi di preparazione ai concorsi pubblici, Corsi "Lifelong Learning", o ogni altra ulteriore iniziativa didattica di cui all'art.18 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto, si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.